



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori GALPERTI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO,  
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI e D'ALIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008**

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

ONOREVOLI SENATORI. - La realtà penitenziaria attuale dimostra come il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'articolo 27 comma terzo della Costituzione sia spesso, di fatto, inattuato. La componente trattamentale e riabilitativa - che per espresso dettato costituzionale attua la finalità necessaria della pena; la sola idonea a conferirle legittimazione - è infatti spesso circoscritta a momento marginale, se non addirittura eventuale, dell'esecuzione della pena, che finisce per assolvere unicamente alla sola funzione retributiva quando non addirittura segregativa.

Tale carenza di attività e percorsi trattamentali e riabilitativi, idonei a favorire il reinserimento sociale del detenuto e a prepararlo gradualmente all'uscita dal carcere, responsabilizzandolo, spiega anche perché i tassi di recidiva siano tre volte superiori tra coloro che scontano la pena in carcere, rispetto a coloro che invece sono ammessi a misura alternativa.

I dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dimostrano infatti come i detenuti in misura alternativa recidivino meno di un terzo di chi abbia scontato la pena in carcere (20 per cento contro il 70 per cento) e come i casi di revoca della misura in ragione della commissione di reati durante il relativo periodo siano rarissimi, attestandosi tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento (margine costante tra il 2003 e il 2007), il che dimostra come tali misure non siano concesse con eccessiva larghezza o comunque sulla base di prognosi irrealistiche.

Tuttavia, l'attitudine riabilitativa delle misure alternative e in particolare della detenzione domiciliare potrebbe essere significativamente valorizzata attraverso la promozione

dello svolgimento di attività lavorativa da parte del detenuto, soprattutto se in favore di organizzazioni, quali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che per espressa previsione statutaria perseguono fini socialmente rilevanti, realizzando quindi attività in favore della collettività, suscettibili di promuovere nel condannato la condivisione e l'introiezione dei principi e dei valori su cui si basa il vivere associato.

A tal fine, il presente disegno di legge propone talune modifiche dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancendo l'applicabilità delle disposizioni sulla detenzione domiciliare di cui al comma 1-bis, alle ipotesi in cui il condannato sia comunque nelle condizioni di poter svolgere attività lavorativa a favore di una ONLUS presente sul territorio nazionale.

Si prevede inoltre che tale attività sia retribuita nell'entità e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate, precisandosi che l'eventuale mancata prestazione dell'attività lavorativa a favore di una ONLUS costituisca motivo di revoca del provvedimento applicativo della detenzione domiciliare, chiaramente al fine di evitare possibili strumentalizzazioni dell'istituto.

Sotto il profilo procedurale, si prevede che il condannato che intenda prestare attività lavorativa in favore di una ONLUS si rechi, entro i cinque giorni successivi alla notificazione del provvedimento esecutivo di concessione della detenzione domiciliare, presso la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza indicato nel medesimo provvedimento, al fine di esprimere formalmente l'indicazione della ONLUS presso cui intende svolgere l'attività lavorativa, nell'ambito degli elenchi delle organizzazioni che si rendono disponibili ad

accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale.

Infine, si dispone che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della giustizia individui, con proprio decreto, le ONLUS ritenute idonee ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale che intendano prestarvi attività lavorativa, previa verifica delle candidature a tal fine pervenute al Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tale verifica attiene in particolare - si precisa - all'idoneità della ONLUS ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione pe-

nale, alle opportunità lavorative offerte e alle risorse stanziare dalla medesima ONLUS per la remunerazione dell'attività lavorativa svolta dai condannati.

Inoltre, si prevede che l'elenco delle ONLUS, sottoposto a revisione annuale da parte del Ministro della giustizia e trasfuso in un proprio decreto, sia trasmesso agli uffici locali di esecuzione penale esterna e alle relative sedi distaccate, ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di ONLUS)*

1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «per l'affidamento in prova al servizio sociale» sono inserite le seguenti: «ma il condannato sia comunque nelle condizioni di poter svolgere attività lavorativa a favore di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) presente sul territorio nazionale»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'attività lavorativa a favore di una ONLUS è retribuita nell'entità e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate. L'eventuale mancata prestazione della suddetta attività lavorativa costituisce motivo di revoca del provvedimento applicativo della detenzione domiciliare ai sensi del comma 6»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis.1. Il condannato che intenda prestare attività lavorativa in favore di una ONLUS ai sensi del comma 1-bis si reca, entro i cinque giorni successivi alla notificazione del provvedimento esecutivo di concessione della detenzione domiciliare, presso la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza indicato nel medesimo provvedimento, al fine di

esprimere formalmente l'indicazione della ONLUS presso cui intende svolgere l'attività lavorativa, nell'ambito degli elenchi delle ONLUS resesi disponibili ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale».

Art. 2.

*(Norme di attuazione)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia individua, con proprio decreto, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) idonee ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale che intendano prestare attività lavorativa nelle organizzazioni medesime, previa verifica delle candidature a tal fine pervenute al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. La suddetta verifica attiene in particolare all'idoneità delle ONLUS ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale, alle opportunità lavorative offerte e alle risorse stanziare dalle ONLUS medesime per la remunerazione dell'attività lavorativa svolta dai condannati.

2. L'elenco delle ONLUS di cui al comma 1, sottoposto a revisione annuale con apposito decreto del Ministro della giustizia, è trasmesso agli uffici locali di esecuzione penale esterna e alle relative sedi distaccate, ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge.





